



DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori SANTANGELO, PAVANELLI, CAMPAGNA,
TRENTACOSTE, LEONE, VACCARO, CROATTI, PRESUTTO, VANIN, LANZI,
DONNO, MARINELLO, FERRARA, NATURALE, GALLICCHIO, ROMANO
e LOREFICE**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 MAGGIO 2021

Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di contrasto agli incendi, nonché disposizioni sull’impiego dei mezzi militari di sorveglianza per l’identificazione degli autori del reato e la vigilanza sul territorio

ONOREVOLI SENATORI. – La stagione estiva in talune aree del nostro Paese coincide con il triste e terrificante fenomeno degli incendi quasi sempre di matrice dolosa, spesso a opera di eco-mafie e piromani. Episodi che con ricorrenza sono causa della devastazione di migliaia di ettari del nostro patrimonio boschivo, compromettendo la loro essenziale funzione. Desertificazione, dissesto idrogeologico e distruzione di veri e propri ecosistemi sono le ulteriori devastanti conseguenze che questi eventi comportano, pregiudicando la vita degli animali e financo degli uomini.

In Sicilia l'anno scorso è stato registrato un numero di incendi boschivi senza precedenti: circa 9.000 dalla metà del 2020 in poi, seconda la Puglia con 6.800. Una situazione desolante con migliaia di ettari bruciati, animali morti, alberi carbonizzati, oliveti e pascoli distrutti e fiamme che arrivano a lambire le case e le città costringendo ad intervenire con mezzi urgenti, sia da aria, con *canadair* ed elicotteri, che da terra, mediante impiego di numerosi operatori e volontari antincendio boschivo.

Il diffondersi dei roghi è stato favorito anche dalle alte temperature che nel 2020 sono state di oltre un grado (+1,01 gradi) superiore alla media storica. I dati dell'Istituto di scienze dell'atmosfera e del clima (ISAC) presso il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) hanno classificato il 2020 al quarto posto tra gli anni più bollenti dal 1800 e l'analisi dei primi sette mesi ha evidenziato anche la caduta del 30 per cento di pioggia in meno.

Il presente intervento normativo inasprisce, sotto il profilo pecuniario, le ipotesi delittuose già sanzionate dagli articoli 423 e

423-*bis* del codice penale, rubricati rispettivamente « incendio » e « incendio boschivo ». In particolare, l'articolo 423 punisce con la pena della reclusione da tre a sette anni chiunque cagiona un incendio, mentre l'articolo 423-*bis* prevede la pena della reclusione da quattro a dieci anni per chiunque cagioni un incendio su boschi, selve o foreste ovvero su vivai forestali destinati al rimboschimento. Il secondo comma del medesimo articolo 423-*bis*, recante l'ipotesi delittuosa colposa, prevede la reclusione da uno a cinque anni.

Le predette sanzioni, sebbene rilevanti dal punto di vista edittale, si sono rilevate scarsamente efficaci, tanto in termini preventivi che repressivi, e insufficienti nel contrasto della preoccupante *escalation* di episodi incendiari. Chiunque cagioni un incendio, infatti, è pienamente consapevole dei danni potenzialmente incalcolabili che la sua azione è in grado di causare, che arrivano financo a mettere a rischio la stessa vita umana e quella di coloro i quali sono chiamati a svolgere l'azione di contenimento e spegnimento del fuoco.

Il presente disegno di legge pertanto interviene sulle richiamate disposizioni prevedendo un inasprimento delle pene pecuniarie che si prevede insistano in modo cumulativo sulle pene detentive già previste. In particolare, si prevede che il delitto di cui al citato articolo 423 venga punito anche con la multa da euro 35.000 a euro 150.000, mentre per la fattispecie delittuosa di cui all'articolo 423-*bis* si prevede altresì la multa da euro 60.000 a euro 300.000 per ogni ettaro o frazione di ettaro di terreno incendiato.

Tramite una modifica al codice di procedura penale, si prevede l'obbligo per il giu-

dice, a garanzia del pagamento della pena pecuniaria, nonché di ogni altra spesa dovuta all'erario, di disporre il sequestro conservativo dei beni.

L'articolo 2 è volto a promuovere un accordo tra Stato e regioni che consenta un migliore monitoraggio del territorio, favorendo l'identificazione dei responsabili, prendendo spunto dal protocollo d'intesa stipulato nella terra dei fuochi per il monitoraggio dei siti a rischio di incendio anche da parte del *racket* mafioso.

Infatti, alla luce dell'oggettiva difficoltà a identificare i responsabili, in assenza di testimonianze dirette, si intende favorire la prevenzione e la dissuasione nella commissione di detti delitti tramite l'utilizzo delle

informazioni di fonte militare, acquisite mediante sorveglianza satellitare o per mezzo di droni, garantendo, altresì, un più rapido ed effettivo controllo delle aree interessate.

All'uopo si ricorda che l'aeroporto militare di Sigonella dispone di velivoli a pilotaggio remoto dell'Aeronautica militare, apparecchi che, previa stipula di analitico protocollo d'impiego, potrebbero essere asserviti al monitoraggio del territorio. La prospettata soluzione, avvalorata da una idonea e mirata campagna informativa (giacché di reale e immediata efficacia nell'individuazione dei possibili piromani), potrebbe offrire un importante ruolo dissuasivo dall'appiccare un incendio.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Modifiche al codice penale)

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 423, primo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e con la multa da euro 35.000 a euro 150.000 »;

b) all'articolo 423-bis, primo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e con la multa da euro 60.000 a euro 300.000 ».

Art. 2.

(Modifica all'articolo 316 del codice di procedura penale)

1. All'articolo 316 del codice di procedura penale, dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:

« 1-ter. Quando procede per i delitti di cui agli articoli 423 e 423-bis del codice penale, il pubblico ministero, in ogni stato e grado del procedimento, chiede il sequestro conservativo dei beni di cui al comma 1, a garanzia per il pagamento della pena pecuniaria, delle spese del procedimento e di ogni altra somma dovuta all'erario dello Stato ».

Art. 3.

(Utilizzo di mezzi di sorveglianza militari)

1. Il Ministero della difesa, di concerto con il Ministero degli interni e con il Mini-

stero della giustizia, sottoscrive con le regioni un apposito protocollo che autorizza la sorveglianza, mediante l'utilizzo di velivoli a pilotaggio remoto militari, sistemi satellitari e altre idonee tecnologie militari, delle zone minacciate dal rischio dei reati di cui agli articoli 423 e 423-*bis* del codice penale, come modificati dall'articolo 1 della presente legge, definendo l'ambito temporale di tale attività, al fine di prevenire e individuare i responsabili di tali delitti.

2. Al di fuori delle finalità e del periodo temporale determinato con il protocollo di cui al comma 1, le informazioni acquisite non sono ammesse come prova, salvo che il fatto costituisca uno dei reati previsti dal capo I del titolo XII del libro II del codice penale.

Art. 4.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

€ 1,00